



COMUNE DI OSTRA VETERE

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 06-07-17 **COPIA**

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017 - PRESA D'ATTO DEI RILIEVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 19:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Meme' Luca | P | ROTATORI MARTINA | P |
| MANONI MANUEL | P | CAMPOLUCCI ANTONELLA | P |
| BROCANELLI LUIGINA | P | CODIAS GIUSEPPINA | A |
| BRUNETTI GIACOMO | P | MARINI LUCA | P |

presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Meme' Luca in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Conti Dott. Claudia. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MANONI MANUEL
CAMPOLUCCI ANTONELLA
MARINI LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-07-17.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Conti Dott. Claudia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-07-17

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Conti Dott. Claudia

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017 - PRESA D'ATTO DEI RILIEVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE

L'assessore Brocanelli illustra in modo unitario al consiglio comunale le due proposte di deliberazione riguardanti le aliquote IMU e TASI.

Si procederà in ogni caso a distinte votazioni per le due deliberazioni.

Interviene il consigliere Marini come da dichiarazione di voto scritta sotto riportata e che viene consegnata al segretario al termine della seduta per l'inserimento a verbale.

Constatato che è di nuovo necessaria un'Autorità superiore per farvi "fare i compiti" come prescritto dalle norme di legge, verso il cui adempimento sembrate proprio indifferenti e recalcitranti, mi astengo dal citare l'elenco degli atti amministrativi scorretti, delle procedure adottate e poi corrette, della incompatibilità del sindaco bellamente ignorata per due anni e quel "tanto altro" ancora che mi ha fatto accumulare, in soli due anni, un imponente archivio documentale contenente le vostre "memorabili" imprese amministrative.

Leggendo la proposta di rettifica su questo punto posso solo sottolineare che avete dovuto "scoprire" l'esistenza di una Circolare di chiarimenti del Dipartimento delle Finanze emanata ben tre anni fa, la n. 2 del 29 luglio 2014, da voi ignorata totalmente sia nel 2016 che nel 2017.

Noto inoltre che il Ministero, in merito alle rettifiche da apportare alle Delibere di cui stiamo parlando, ha segnalato anche "la non perfetta corrispondenza tra il dispositivo della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU con il relativo allegato e la necessità di specificare che Ostra Vetere rientra tra i Comuni nei quali i terreni agricoli sono esenti da imposta". Per fortuna che stavolta è il Ministero a parlare, altrimenti avreste potuto propinarci di nuovo la favoletta del "disallineamento informatico".

Eppure il Comune si avvale di un Responsabile dei Servizi Finanziari ben retribuito per svolgere la sua funzione dirigenziale e allora mi chiedo a quali provvedimenti sanzionatori sarebbe andato incontro il dirigente responsabile finanziario di un'azienda privata che avesse palesato tale livello di incuria nel controllo degli adempimenti di legge da effettuare. Avrebbe potuto essere licenziato all'istante o avrebbe dovuto rifondere il danno. Sorvolo sull'apporto di semplice speaker dato dall'Assessore al Bilancio, ogni volta chiamata ad arrampicarsi sugli specchi nel tentativo di minimizzare gli effetti dei vostri svarioni amministrativi, e comunque in ciò sempre superata dal sindaco, un fuoriclasse del "qui lo dico e qui lo nego" e del "ribaltamento doppio carpiato" della realtà.

In conclusione, riservandomi di approfondire con altri interlocutori istituzionali, gli effetti di questo ulteriore "inciampo amministrativo", per ora mi limiterò a confermare quanto detto in occasione della Dichiarazione di voto lo scorso 24 marzo e a ripetere il mio No deciso alla vostra proposta di deliberazione.

Chiedo che la Presente dichiarazione sia trascritta integralmente nella Deliberazione del Consiglio Comunale.

Nota: gli interventi sono riportati in forma sintetica. Agli atti rimane la registrazione su supporto informatico.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014, il quale stabilisce che *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."*

VISTA la Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo fiscale, ad oggetto "Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille", la quale ha spiegato che:

"[...] Il comma 677 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

L'art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto a detto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13 del citato D. L. n. 201 del 2011.

E' opportuno ribadire che i limiti in questione consistono:

- 1. nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (d'ora in avanti: "primo limite"), che non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l'abitazione principale - che è stata esclusa dall'IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, si deve, però, precisare che il limite in questione è in realtà pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall'IMU, a norma del comma 708 e dall'altro sono assoggettati ad un'aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di quest'ultima norma, la quale prevede che l'aliquota della TASI non possa comunque superare l'1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;*
- 2. nell'aliquota TASI massima per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille (d'ora in avanti: "secondo limite").*

Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2017 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017", con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote del tributo già applicate negli anni precedenti;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo fiscale, nell'ambito dell'attività di controllo della precitata deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, ha sollevato telefonicamente dei rilievi rispetto all'utilizzo della maggiorazione dello 0,8 per mille, evidenziando il superamento del limite stabilito per la somma delle aliquote IMU+TASI, così come chiarito nella Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra riportata, invitando il Comune di Ostra Vetere ad adottare i conseguenti provvedimenti correttivi;

RITENUTO pertanto necessario, in via di autotutela, ottemperare a quanto rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvedendo ad eliminare la maggiorazione dello 0,8 per mille, rettificando conseguentemente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2017 nei termini di seguito indicati:

ALIQUOTA 2,00 per mille per l'abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze (nei limiti stabiliti dalle norme);

ALIQUOTA 2,50 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le Aree Edificabili

ALIQUOTA 1 per mille per D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale);

Detrazione per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: **€ 50,00 (cinquanta/00)** da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTA altresì la Risoluzione n. 2/DF del 29 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo fiscale, ad oggetto: " Imposta municipale propria (IMU e tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Quesiti.", in base alla quale si provvederà con altro separato atto deliberativo a rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2017 relativa all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2017;

CONSIDERATO, inoltre, che con altro atto deliberativo si provvederà alle opportune e necessarie variazioni per adeguare gli stanziamenti di bilancio agli interventi correttivi adottati con la presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, in forza del quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 4, comma 5, lettera I) del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, in forza del quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/20174 del 21/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, in data 24/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.14 del 11/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 29/01/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 25/05/2017 di approvazione del PEG 2017/2019;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il dlgs 267/2000;

VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

Con voti

6 FAVOREVOLI

1 CONTRARIO (Marini)

0 ASTENUTI

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di rettificare, in via di autotutela, per quanto meglio specificato in premessa, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2017 nei termini di seguito indicati:

ALIQUOTA 2,00 per mille per l'abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze (nei limiti stabiliti dalle norme);

ALIQUOTA 2,50 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le Aree Edificabili

ALIQUOTA 1 per mille per D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale);

Detrazione per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le

relative pertinenze: **€ 50,00 (cinquanta/00)** da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul relativo sito informatico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, comma 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nei tempi e secondo le modalità ivi previste.

Inoltre, il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione resa in modo palese, dal seguente esito

6 FAVOREVOLI
1 CONTRARIO (Marini)
0 ASTENUTI

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D. Lgs. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di provvedere all'accoglimento dei rilievi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Meme' Luca

Il Segretario Comunale
f.to Conti Dott. Claudia

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE
N. 25 DEL 01-06-2017
AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-06-17

Il Responsabile del servizio
F.to Paoloni Dott. Giuseppe

---ooOoo---

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 22-06-17

Il Responsabile del servizio
F.to Paoloni Dott. Giuseppe

---ooOoo---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Conti Dott. Claudia